CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, e del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERINI, QUARTAPELLE,**

*presentata il….*

Onorevoli colleghi!

Lo scorso 22 febbraio il Consiglio dei Ministri ha apposto la firma sul Trattato di estradizione e su quello di cooperazione Giudiziaria in materia penale con gli Emirati Arabi che dovranno essere ratificati dal nuovo Parlamento per diventare operativi e permettere il rientro in Italia di alcuni latitanti, tra cui alcuni già condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, oppure alcuni per i quali in Italia è stato già chiesto il rinvio a giudizio per corruzione.

Il Trattato di estradizione tra Italia ed Emirati Arabi era già stato firmato nel 2015, ma il successivo recepimento da parte dell’Italia di una direttiva dell’Unione europea aveva di fatto comportato la sospensione degli effetti degli accordi in precedenza firmati: la normativa comunitaria stabilisce infatti che qualora si firmi un accordo con uno Stato in cui vige la pena di morte (come nel caso degli Emirati Arabi) debba essere esplicitato nel Trattato stesso che, in caso di estradizione verso il Paese contraente, la pena capitale in loco prevista sia commutata in pena detentiva.

Lo scorso febbraio il Governo italiano è riuscito finalmente a concordare l’adozione di un protocollo interpretativo da allegare al Trattato medesimo e l’Italia ha così potuto siglare la stesura definitiva dell’accordo.

Il trattato sull'estradizione, infatti, impegna le parti a consegnare reciprocamente persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, per dare corso a un procedimento penale o per consentire l’esecuzione di una condanna definitiva. L’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale, laddove è stabilito che l’estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto sia differente da quella dello Stato richiedente. L’estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno. L’estradizione esecutiva richiede, invece, che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi. Infine, sono previsti specifici casi in cui l’estradizione sarà obbligatoriamente negata e altri in cui si avrà la facoltà di negarla.

Il 20 gennaio scorso, durante la visita del ministro degli Esteri italiano ad Abu Dhabi, Italia ed Emirati avevano perfezionato un protocollo interpretativo al trattato di estradizione firmato tra i due paesi nel 2015. Il protocollo interpretativo subordina in maniera stringente la concessione dell’estradizione alla non applicazione della pena di morte, quando prevista dalla legislazione degli emirati arabi. L’intesa, necessaria per adeguare il testo del trattato sull'estradizione alle modifiche intervenute nell’ordinamento giuridico italiano dopo la sua firma, permetterà l’avvio dell’iter parlamentare di ratifica nella nuova legislatura. Con il perfezionamento del protocollo interpretativo, sono stati, dunque, superati gli ostacoli normativi interni che hanno finora impedito la ratifica anche da parte italiana del trattato di estradizione concluso tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti nel 2015. L’entrata in vigore del trattato, predisposto con il contributo del ministero della Giustizia italiano, offrirà un quadro normativo certo alle richieste di estradizione avanzate dall'Italia.

La presente proposta di legge recepisce dunque e porta a compimento il procedimento avviato nella scorsa legislatura dal Governo, e tiene conto dell’importante lavoro svolto dalla Commissione Antimafia, e in particolare tra gli altri, dal deputato Davide Mattiello. Per cogliere, infatti, fino in fondo l’importanza di questi accordi è sufficiente pensare che nello stesso mese di febbraio 2018 è stato presentata a Roma la relazione finale della Commissione Antimafia che ha messo in evidenza come i rischi più seri per la tenuta dell'ordinamento democratico del nostro Paese arrivino da mafie ed organizzazioni segrete capaci di muoversi con disinvoltura su scala internazionale, anche grazie alla complicità di professionisti altolocati. Ci auguriamo pertanto che questi importanti Trattati di cooperazione giudiziaria e di estradizione siano al più presto ratificati.

**PROPOSTA DI LEGGE**

Art.1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
2. Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;
3. Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Art.2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 24 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 25 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art.3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 a decorrere dall’anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall’anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 a decorrere dall’anno 2018 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018–2020, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.